



Celebrazione dell'ottavo centenario della morte di San Francesco d'Assisi

A.S. 2414

Informazioni sugli atti di riferimento

A.S.	2414
Titolo:	Disposizioni per la celebrazione dell'ottavo centenario della morte di San Francesco d'Assisi
Iniziativa:	Governativa
Iter al Senato:	Sì
Commissioni competenti:	Senato - 7ª Istruzione pubblica, beni culturali
Sede:	referente

Contenuto

Con il fine di promuovere lo sviluppo della cultura, della ricerca scientifica e di valorizzare il patrimonio storico e artistico della Nazione, l'**articolo 1** prevede la celebrazione dell'ottavo centenario della morte di San Francesco d'Assisi, che ricorre nel 2026.

L'**articolo 2, comma 1**, in vista del perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, sancisce l'istituzione del Comitato nazionale per la celebrazione dell'ottavo centenario della morte di San Francesco d'Assisi (denominato, da qui in avanti, Comitato nazionale), disponendo che al medesimo venga attribuito un contributo di 4.510.000 euro per gli anni dal 2022 al 2027.

Il **comma 2** stabilisce la misura delle risorse autorizzate per ciascun anno.

Il **comma 3** prevede che i criteri di assegnazione e di ripartizione annuale di tale contributo vengano stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio, su proposta del Ministro della cultura e di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, tenendo conto delle esigenze connesse al programma culturale di cui all'articolo 4, comma 2.

Il **comma 4** fa salva la possibilità che al Comitato nazionale vengano destinati finanziamenti ulteriori, nella specie contributi di enti pubblici e privati, lasciti, donazioni e liberalità di ogni altro tipo.

L'**articolo 3** definisce la composizione ed il funzionamento del Comitato nazionale.

Il **comma 1** prevede che il comitato sia formato da 15 componenti, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge. Il presidente del comitato è nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri, mentre la designazione degli altri membri è di competenza di altri soggetti indicati al **comma 2**.

Il **comma 3** stabilisce che i componenti sono scelti tra esponenti della cultura italiana e internazionale aventi comprovata competenza e conoscenza della vita e delle opere di San Francesco d'Assisi o che siano coinvolti nella celebrazione per l'ambito territoriale o istituzionale in cui operano. Il decreto di nomina del Presidente del Consiglio dei ministri, come precisato nel **comma 4**, determina altresì le modalità di funzionamento e di scioglimento del Comitato nazionale.

Il **comma 5** prevede la facoltà di nominare fino a 5 componenti supplenti nel rispetto dei requisiti richiesti per la scelta dei componenti ordinari.

Il **comma 6** esclude il diritto al compenso per i membri del Comitato nazionale e riconosce il solo diritto al rimborso delle spese sostenute nell'espletamento delle attività connesse al funzionamento del Comitato.

Il **comma 7** subordina l'attività del Comitato al controllo del Ministero della cultura che si esplica nell'obbligo del Comitato di trasmettere annualmente al Ministero il rendiconto sull'utilizzo del finanziamento ricevuto a norma dell'articolo 2, nonché l'ulteriore documentazione richiesta dallo stesso Dicastero.

Il **comma 8** prevede che il Comitato opera presso il Ministero della cultura ed assicura la coerenza del programma culturale di cui all'articolo 4 con le attività del Comitato storico-scientifico per gli anniversari di interesse nazionale.

L'**articolo 4, comma 1**, definisce il periodo di operatività del Comitato nazionale, stabilendo che il medesimo operi a partire dalla data di adozione del decreto di nomina fino al 30 aprile 2027.

Il **comma 2**, nel sancire i compiti affidati a tale organo, provvede anzitutto a stabilire che il medesimo debba predisporre un programma culturale relativo alla vita, all'opera e ai luoghi legati a San Francesco

d'Assisi, precisando che tale programma, oltre ad attività di restauro di cose mobili o immobili sottoposte a tutela ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, debba comprendere anche attività di ricerca, editoriali, formative, espositive e di organizzazione e gestione di manifestazioni in ambito culturale, storico, letterario, scientifico e artistico di elevato valore, con il fine ultimo di divulgare – anche fuori dall'Italia – la conoscenza del personaggio.

Nello specificare i compiti assegnati al Comitato nazionale, lo stesso comma stabilisce che esso debba: elaborare il piano delle iniziative culturali per la divulgazione e la diffusione della conoscenza della vita e dell'opera di San Francesco d'Assisi, tenendo conto degli eventuali riflessi della sua opera in ambito internazionale; predisporre il piano economico sulla base sia delle risorse finanziarie assegnategli dalla medesima legge, sia dei finanziamenti ricevuti ai sensi dell'articolo 2, comma 4; elaborare programmi volti a promuovere attività culturali connesse alla celebrazione, da realizzarsi attraverso il coinvolgimento di enti – pubblici o privati – che possano apportare ogni utile contributo o risorsa economica; predisporre programmi volti a favorire processi di sviluppo culturale nel territorio, nonché a valorizzare e promuovere dal punto di vista turistico e commerciale i luoghi e le attività connessi alla celebrazione.

Il **comma 3** prevede che i piani e i programmi di cui al comma 2 siano sottoposti all'approvazione del Ministero della cultura.

L'**articolo 5** reca le disposizioni riguardanti gli oneri derivanti dalla legge e le relative coperture finanziarie.

Profili attinenti al riparto di competenze tra Stato e autonomie territoriali

Il provvedimento appare riconducibile sia alla **competenza esclusiva statale** in materia di tutela dei beni culturali (articolo 117, secondo comma, lettera s) della Costituzione) sia alle **competenze concorrenti** relative alla valorizzazione dei beni culturali e ambientali e alla promozione e organizzazione di attività culturali (articolo 117, terzo comma).

A fronte di questo concorso di competenze, il provvedimento già prevede una forma di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali attraverso l'inserimento di due rappresentanti della Conferenza unificata e di due rappresentanti della regione Umbria tra i componenti del Comitato nazionale per la celebrazione, nel 2026, dell'ottavo centenario della morte di San Francesco.

Si valuti però l'opportunità di prevedere ulteriori forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali. In particolare, potrebbe essere previsto il parere in sede di Conferenza unificata, alla luce del concorso di competenze già sopra richiamato; in particolare tale parere potrebbe essere previsto:

- **All'articolo 2, comma 3**, con riferimento all'adozione del DPCM chiamato a stabilire i criteri di assegnazione e di ripartizione annuale del contributo per le celebrazioni;
- **All'articolo 3, comma 5**, con riferimento all'adozione del DPCM con il quale possono essere nominati ulteriori componenti del Comitato nazionale

In proposito si ricorda infatti che la **giurisprudenza costituzionale** appare orientata (si veda ad esempio la sentenza n. 7 del 2016) appare orientata a ritenere la previsione dell'intesa la forma più idonea di coinvolgimento regionale in presenza di prevalenza di una materia di legislazione concorrente o di residuale competenza regionale, ovvero (sentenze n. 56 e n. 72 del 2019) in presenza di un intervento che rappresenti un "nodo inestricabile" di competenze esclusive, concorrenti e residuali nel quale non sia possibile stabilire una competenza prevalente, potendosi quindi procedere, sembra desumersi, negli altri casi (come la prevalenza di una competenza esclusiva statale o la presenza di un numero limitato e chiaramente definibili di competenze sia statali sia concorrenti o residuali) alla previsione del parere.

Senato: Nota breve n. 373

Camera: Nota Questioni regionali n. 232

9 marzo 2022

Camera Servizio Studi
Osservatorio sulla legislazione

osservatorio@camera.it - 066760-3855

 CD_legislazione